

CIRCOLARE 02/2025

10/01/2025



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

# NOVITA' IN MATERIA DI SCAMBI DI PARTECIPAZIONI E DI CONFERIMENTI A "REALIZZO CONTROLLATO"

A CURA DI

**LUIGI MELLONI**  
**CHIARA CERVELLIN**

## Introduzione

La presente circolare si propone di illustrare sinteticamente le operazioni di “scambio di partecipazioni” e di “conferimento a realizzo controllate” evidenziando in particolare le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (il “Decreto”) all’art. 177 commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del D.p.r. 917/1986 (“TUIR”). Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

L’argomento trattato nella presente circolare sarà ulteriormente illustrato nel corso di un breve webinar, che si terrà in videoconferenza, al quale potrete accedere mediante un collegamento webex che comunicheremo successivamente.

\*\*\*

## Scambi di partecipazioni mediante permuta<sup>1</sup>

Si tratta di una operazione mediante la quale una società acquista o integra una partecipazione di controllo in un’altra società, attribuendo ai soci della società oggetto di acquisizione delle azioni proprie (le quali devono risultare già emesse, presenti nel bilancio della società e disponibili per essere “assegnate”).

La norma di riferimento dispone che tale operazione non dia luogo a componenti positivi o negativi di reddito, a condizione che il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio.

Il Decreto in commento ha esteso l’ambito di applicazione della disposizione in esame, prevedendo che il regime agevolato di neutralità si applichi a tutti i casi di incremento di una partecipazione di controllo e non solo ai casi di incremento della partecipazione di controllo effettuate in esecuzione di un “obbligo legale o vincolo statutario”, come invece previsto dalla previgente disposizione.

\*\*\*

---


<sup>1</sup> Articolo 177, comma 1, TUIR.

## Conferimento a “realizzo controllato” di partecipazioni di controllo<sup>2</sup>

Si tratta di una operazione mediante la quale un soggetto (persona fisica / ente / società di persone o società di capitali) può procedere a “conferire” in una società esistente azioni o quote di altra società italiana **o estera** beneficiando di un regime di neutralità fiscale (totale o parziale) - il c.d. regime del “realizzo controllato” -, a condizione che i **conferimenti di partecipazioni consentano alla conferitaria di acquisire il controllo della società conferita** (i.e. la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.).

La disciplina in commento permette di porre in essere operazioni di riorganizzazione e razionalizzazione dei patrimoni famigliari in quanto consente, in regime di sostanziale neutralità fiscale, di creare una società “holding”.

Di seguito si illustra un possibile caso di applicazione della norma in esame:



Di seguito si riepilogano le principali novità.

<sup>2</sup> Articolo 177, comma 2, TUIR.

## Estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regime di "realizzo controllato"

In primo luogo, è stato esteso l'ambito di applicazione della norma ai **conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società non residenti**.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per lo scambio di partecipazioni mediante permuta, anche per il conferimento di partecipazioni **è stata estesa la possibilità di applicare il regime di "realizzo controllato" a tutti i casi in cui la società conferitaria possiede già il controllo di diritto della società scambiata ed incrementa la percentuale di controllo**, indipendentemente dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state acquisite, rimuovendo il riferimento all'obbligo legale ed al vincolo statutario.

\*\*\*

## Conferimento a "realizzo controllato" di partecipazioni qualificate<sup>3</sup>

La norma in commento consente il conferimento c.d. "a realizzo controllato" - ovvero in regime di sostanziale neutralità fiscale - anche nel caso di conferimenti di partecipazioni "qualificate", attraverso le quali la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto della società scambiata, né incrementa la percentuale di tale controllo.

Le condizioni che devono congiuntamente sussistere sono le seguenti:

- a)** le partecipazioni oggetto di conferimento devono rappresentare, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25% a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (partecipazioni "qualificate");
- b)** le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

Il Decreto è intervenuto sulla condizione di cui alla lett. b), per un verso, estendendo la portata applicativa della norma poiché, nella formulazione previgente, il capitale della conferitaria doveva essere interamente ed esclusivamente detenuto dal conferente, per altro verso, riformulando la disciplina dei conferimenti di partecipazioni detenute in società holding.

---

<sup>3</sup> Articolo 177, commi 2-bis e 2-ter del TUIR.

Con particolare riferimento alle partecipazioni detenute in società "holding", il Decreto conferma che ai fini dell'applicazione del "realizzo controllato", le percentuali ivi indicate (2/20% - 5/25%) devono sussistere per le partecipazioni **detenute direttamente dalla società holding, o indirettamente tramite società controllate** (ai sensi dell'articolo 2359 c.c.) **che siano a loro volta qualificabili anch'esse come holding**, ma precisa che **il test per la verifica del superamento delle soglie** è limitato alle partecipate di primo livello se le stesse non risultano essere a loro volta società "holding". Nella formulazione previgente, invece, il test si estendeva a tutte le società indirettamente possedute dalla "holding" senza alcuna limitazione.


**Infatti, nella disciplina previgente, le soglie percentuali dovevano essere rispettate per tutte le società direttamente o indirettamente partecipate e anche solo una partecipazione sotto la soglia normativamente prevista impediva l'applicabilità del regime a realizzo controllato.**

In ultimo, il Decreto dispone, nel caso di conferimento di quote di partecipazione in una "holding", che **ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato, il superamento della soglia percentuale debba essere verificato per le società partecipate il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente.**

Di seguito si riportano due esempi che chiariscono la portata applicativa delle modifiche intervenute con riferimento ai casi di conferimenti di quote di partecipazioni "qualificate".


Esempio 1: Società partecipata indirettamente "di secondo livello" in misura inferiore alle soglie.

Situazione «Ante Conferimento»



In base alla normativa previgente non era possibile il conferimento a realizzo controllato in quanto per effetto della demoltiplicazione la partecipazione nella società «alfa» risultava essere inferiore alle soglie minime (20% -25%).


Possibile conferimento a realizzo controllato



In base alla nuova normativa il socio A potrà effettuare il conferimento a realizzo controllato della sua partecipazione nella società Holding in quanto la verifica delle soglie minime si ferma alle società operative/non holding di primo livello.


Esempio 2: Società partecipata indirettamente in misura inferiore alle soglie ma non significativa in termini di valore.

Situazione «Ante Conferimento»



In base alla normativa previgente non era possibile il conferimento a realizzo controllato in quanto per effetto della demoltiplicazione la partecipazione nella società «z» risultava essere inferiore alle soglie minime (20% -25%) indipendentemente dal «valore» della partecipazione in «z».


Situazione «Ante Conferimento»



In base alla normativa attuale se il valore contabile della partecipazione in z è inferiore al 50% del valore contabile complessivo delle società «x», «y» e «z» l'operazione di conferimento a realizzo controllato è possibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e per fornire una valutazione specifica in merito agli impatti fiscali connessi a possibili operazioni di interesse.

## CONTATTI



**LUIGI MELLONI**

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



**CHIARA CERVELLIN**

CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT